


TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Fallimenti



RELAZIONE

ex art. 160, comma 2, l.f.

per la domanda di Concordato Preventivo della

AIMERI AMBIENTE s.r.l.



Attestatore:

Dott. Sandro Aceto

Dottore commercialista – revisore legale

Milano, corso Como 5

PEC: sandroaceto@legal.email.it

PREMESSA

1.1 L'incarico

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aimeri Ambiente srl, Ing. Francesco Maltoni nato a Bari il 16.11.1970, ha conferito al sottoscritto Dott. Sandro Aceto, nato a Occimiano (AL) il 6 settembre 1952, dottore commercialista con studio in Milano, corso Como 5 e in Torino, corso Francia 226, incarico di attestare, ai sensi del disposto dell'art. 160, comma 2, l.f., quanto infra in relazione alla domanda di Concordato Preventivo che la società è intenzionata a depositare avanti al Tribunale di Milano e della quale la presente relazione è destinata ad essere parte integrante.

In via preliminare lo scrivente dichiara pertanto di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 161, comma 3, 67 comma 3 lett. d) e 28 comma 1 lett. a), l.f., in quanto:

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al nr. 506 con anzianità dal 06.07.1981;
- iscritto al Registro dei Revisori Legali al nr. 162207 con D.M. del 9.03.2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nr. 22 del 18.03.2011;
- non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- indipendente dalla società Aimeri Ambiente srl, dai soci che la controllano e da ogni altra parte correlata, di non essere titolare di alcuna partecipazione al capitale della stessa o di altre società controllanti e collegate, e di non intrattenere con le stesse relazioni di natura personale, professionale od economica diverse dal mandato oggetto della presente relazione dal mandato di attestatore del piano concordatario ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f.

Lo scrivente rilascia la presente attestazione ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., nonché ai sensi dell'art. 182 ter L.F. novellato dall'art. 1, co. 81, della Legge 11 dicembre 2016, n. 236, secondo i quali il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei debiti previdenziali e dei relativi accessori, dei tributi e dei relativi accessori e di altri debiti con prelazione di rango inferiore, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

1.2 Il contesto normativo

Il Secondo Comma dell'art. 160 – con la riforma del 2007 – consente al Debitore di costruire una proposta che preveda la falcidia dei creditori privilegiati. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Aceto'. To the right of the signature is a circular official stamp. The text within the stamp is partially legible and includes 'PROV. TORINO' and 'C.C.I.A.A. VILLANOVA MONDOVI'. The stamp is partially obscured by the signature.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops.

beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Di seguito ci si riferirà esclusivamente a crediti e creditori privilegiati, tralasciando l'ipotesi di sussistenza delle ulteriori cause di prelazione costituite dal pegno e dall'ipoteca.

La norma, se da un lato non preclude espressamente la soddisfazione dei creditori privilegiati con dilazione ovvero con mezzi diversi dal pagamento in danaro, dall'altro postula l'ammissibilità di forme di adempimento dell'obbligazione distinte, per modalità e tempi, dal "pagamento integrale", il quale – secondo la dottrina e la giurisprudenza – ricorre solo nell'ipotesi di pagamento *per intero, in danaro e senza dilazione*. La "soddisfazione" del credito (che può essere integrale o meno in rapporto al *quantum* offerto al creditore) indica una modalità di estinzione dell'obbligazione difforme rispetto al "pagamento integrale", sicché l'utilizzo di tale locuzione all'interno dell'art. 160, co. 2, 1.f, costituisce un chiaro indice della possibilità di un degrado *non solo* quantitativo, *ma anche* qualitativo e/o temporale dei crediti privilegiati.

In ragione di quanto sopra è possibile distinguere tre tipologie di degrado:

→ **DEGRADO QUANTITATIVO:** soddisfazione più o meno ridotta de credito privilegiato in rapporto al *quantum* ;

→ **DEGRADO TEMPORALE:** soddisfazione del credito privilegiato con tempistiche non corrispondenti a quelle dedotte in obbligazione ovvero con tempistiche più lunghe rispetto "tempi tecnici" richiesti per la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione;

→ **DEGRADO QUALITATIVO:** soddisfazione del credito privilegiato con modalità diverse dal denaro (ad es. *datio in solutum*).

L'art.160 pone un limite minimo alla «soddisfazione» non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La valutazione del Tecnico deve prendere a riferimento soluzioni alternative concrete, in altri termini la liquidazione in sede fallimentare (su questo punto anche ODCEC).


Nel caso di valutazione dell'intero patrimonio del debitore (privilegi generali) si pone la scelta se inserire o meno le azioni revocatorie e/o di responsabilità attivabili nel caso di fallimento (in senso favorevole Tribunale Trento 27 febbraio 2014, ODCEC.

Le difficoltà di definizione del «valore minimo» - valore e non intervallo di valori – se esaminiamo due casi che tendono ad essere maggiormente frequenti in questo periodo:

• **DEGRADO DI PRIVILEGI GENERALI:** in questo caso la relazione ex art 160 deve necessariamente valutare tutti i beni ricompresi nel patrimonio del debitore al fine di stabilire quali privilegi non troveranno capienza e di quanto potranno essere degradati in chirografo. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

• **CONCORDATI IN CONTINUITA':** nel caso di concordati in continuità possiamo avere due casi:

a) cessione dell'azienda in funzionamento;



b) risanamento dell'azienda in capo al debitore – continuità diretta.

In queste due ipotesi di piano concordatario si hanno delle risorse «aggiuntive» rispetto alla liquidazione fallimentare (la vendita di beni in funzionamento è più conveniente rispetto alla liquidazione unitaria, la continuità genera dei flussi di cassa aggiuntivi rispetto alla cessazione di ogni attività).

DEGRADO TEMPORALE

Su questo aspetto merita richiamare due recenti sentenze della Suprema Corte (10112/2014 e 20388/2014) le quali hanno statuito l'ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati oltre quanto previsto dal 186 bis, co. 2, lettera c) l.f. per i concordati in continuità.

Vi è da chiedersi se la dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati oltre l'anno sia soggetta a limiti temporali e, in tal caso, quale sia la dilazione massima ammissibile per tali creditori. Lo scrivente condivide la tesi secondo cui, in coerenza con il disposto di cui all'art. 160, co. 2, l.f., la soddisfazione dei creditori privilegiati per l'intero credito non può essere comunque deteriore, sul piano delle tempistiche, rispetto a quella configurabile nell'ipotesi fallimentare. La comparazione tra le due ipotesi di soddisfazione, integrali ma dilazionate nel tempo, dovrà avvenire sul fronte dell'ammontare della dilazione che conseguirebbe nell'uno e nell'altro caso. Ne consegue che, ad avviso dello scrivente, il concordato può prevedere una dilazione ultrannuale ai fini della soddisfazione dell'intero importo vantato dai creditori privilegiati purchè non superiore a quella che subirebbero nell'ipotesi di fallimento. Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di merito, secondo la quale *“la dilazione ultrannuale è consentita solo laddove sia attestato che i tempi di pagamento ultrannuali non sono più lunghi di quelli che sarebbero necessari nell'alternativa liquidatoria”* (così Tribunale di Modena, 8.2.2016, in www.ilcaso.it).


Premesso quanto sopra lo scrivente attestatore riferisce:

In data 27.7.2016 Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano formale ricorso ex articolo 161, comma 6, l.fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall. entro il termine concesso dal medesimo Tribunale. Tale termine è stato previsto fino al 1.12.2016 e, in tale data, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Con decreto ex art. 162 l.fall., comunicato il 9.01.2017 (il **“Decreto del 9.01.2017”**) il Tribunale ha:

- (i) Rilevato la opportunità di *“acquisire elementi da parte della Società tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale”* del 12.12.2016 (il **“Parere del Commissario del 12.12.2016”**);
- (ii) Indicato i profili della domanda di concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti;
- (iii) Concesso alla Società un termine fino al 25.01.2017 *“per integrare la proposta con riferimento agli aspetti evidenziati”*

Con memoria depositata in data 25.01.2017 (la **“Prima memoria integrativa”**) Aimeri ha, tra le



A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes.

altre cose, effettuato le integrazioni e fornito i chiarimenti indicati dal Tribunale nel dDrecreto 9.01.2017 tenuto conto del parere del Commissario del 12.12.2016.

Con provvedimento in data 31.01.2017, Il Tribunale ha assegnato al Commissario Giudiziale termine fino al 6.03.2017 per il deposito delle proprie osservazioni sulla domanda di concordato come modificata e integrata con la Prima Memoria Integrativa.

Con successiva memoria depositata in data 4.03.2017, Aimeri ha, tra l'altro, chiesto al Tribunale la concessione di un termine sì da consentire alla società, di

- (i) Ultimare le attività inerenti alla stipula degli accordi individuali con i creditori privilegiati e degli accordi paraconcordatari;
- (ii) Modificare e integrare di conseguenza il piano e la proposta (con acquisizione di una nuova attestazione).

In data 6.03.2017, il Commissario Giudiziale ha depositato le proprie osservazioni sulla domanda di concordato come modificata ed integrata con la Prima Memoria Integrativa.

Con decreto ex art. 162 l.fall. in data 9.03.2017, il Tribunale in accoglimento dell'istanza proposta dalla Società, ha concesso alla predetta termine fino al 21.04.2017 *per la modificazione della proposta*.

Il nuovo Piano e la nuova proposta concordataria (la "**Proposta**"), come da ultimo integrati, prevedono, tra le altre cose:

- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo alla società interamente controllata EnergeticAmbiente srl ("**Energeticambiente**") (in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri), prosecuzione che – sulla base delle previsioni contenute nel piano industriale di Energeticambiente – assicurerà la generazione da parte di Energeticambiente delle risorse di cassa necessarie per assicurare la continuità aziendale in una situazione di equilibrio economico e finanziario e la corresponsione a favore di Aimeri dei canoni dovuti in forza del contratto di affitto;
- b) la realizzazione da parte di Aimeri di una serie di interventi volti alla riduzione dei costi operativi, al fine di minimizzare il sorgere, nelle more della procedura e, successivamente, nelle more dell'esecuzione del Piano, di crediti (anche prededucibili) che determinerebbero una minore disponibilità di risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori concorsuali;
- c) la stipula ed esecuzione di due accordi c.d. "paraconcordatari" con le Banche e le società di leasing creditrici di Aimeri, volti a regolare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti da questi vantati e gli ulteriori impegni e obblighi funzionali ad assicurare la fattibilità del concordato e la soddisfazione dei creditori ai sensi della proposta concordataria;
- d) l'accollo liberatorio da parte di Biancamano spa di una parte dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri, con contestuale rinuncia da parte delle stesse ad ogni diritto di regresso e/o di rivalsa nei confronti di Aimeri e successiva conversione dei crediti oggetto di accollo in azioni ordinarie di Biancamano;
- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. e di un atto di transazione previdenziale ex art. 182-ter l.f.;

Polaris
Giovanni Notario in Vic.
Supplente

MA

- f) l'incasso dei crediti vantati da Aimeri, di cui una parte è vantata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- g) la vendita dell'immobile c.d. "RAEB", successivamente all'auspicata omologa del concordato, al miglior prezzo possibile, e la soddisfazione dei debiti ipotecari ad esso relativi attraverso il ricavato della suddetta vendita;
- h) la suddivisione dei creditori di Aimeri in n. 11 classi e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella proposta;
- i) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.

La proposta di Concordato Preventivo fondata sullo stesso Piano che la società è intenzionata a sottoporre all'approvazione dei propri creditori prevede, tra le altre cose, il pagamento dell'intero importo vantato dai creditori privilegiati (al di fuori dei debiti di natura tributaria e dei debiti di natura previdenziale per i quali è previsto il deposito di atto di transazione ai sensi dell'art. 182-ter l.fall.) oltre il termine di moratoria di cui all'art. 186, co. 2, lettera c) l.fall, e cioè prevede il pagamento di detti debiti privilegiati in un periodo di circa anni 4 dall'omologa (che si stima avrà luogo entro il 31.12.2017), in base ai flussi di liquidità che saranno generati, nell'ambito della procedura, a seguito del realizzo dell'attivo concordatario

LA MISURA DELLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI ALL'INTERNO DEL PIANO IN CONTINUITÀ RISPETTO ALLA MISURA DELLA SODDISFAZIONE ALL'INTERNO DI UN PIANO LIQUIDATORIO.


Va innanzitutto fatta la premessa circa l'alternativa al piano concordatario in continuità presentato dalla ricorrente.

Non è possibile ipotizzare l'alternativa di un concordato liquidatorio poiché la percentuale minima per il soddisfacimento dei creditori chirografari (minimo 20% ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f.) non appare raggiungibile.

Premesso quanto sopra, in considerazione del fatto che non appare percorribile neppure una liquidazione societaria in bonis, l'unico confronto possibile è con uno scenario che prevede la liquidatoria fallimentare.

Va, al proposito, richiamato quanto già riferito in relazione all'accordo "paraconcordatario" con le società di leasing che rappresenta una **condizione di fattibilità** del piano concordatario di Aimeri. In caso di non omologa del concordato preventivo e conseguente inefficacia degli accordi "paraconcordatari" (di cui riferito in precedenza) verrebbe meno la possibilità per Energeticambiente srl di disporre (mediante stipula di nuovi contratti di leasing previsti dagli accordi stessi) degli automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività attualmente in corso, con conseguente impossibilità di continuare a gestire l'attività in corso.

Va altresì ricordato che per i contratti che sono stati oggetto di trasferimento da Aimeri ad Energeticambiente (in seguito al contratto di affitto di azienda con data di efficacia a partire dal 22.06.2016) le garanzie fideiussorie richieste dalle stazioni appaltanti in sede di stipula del contratto erano state fornite da Aimeri e tali sono restare in capo ad Aimeri anche a



Angelo Puntillo

[Handwritten signature]

seguito del trasferimento di detti contratti. La circostanza appare di grande rilevanza poiché in caso di mancato proseguimento dell'attività da parte di Energeticambiente (a seguito del fallimento di Aimeri) le penalità che verrebbero erogate dalle stazioni appaltanti, anche con escussione delle fidejussioni prestate, ricadrebbero inevitabilmente su Aimeri con aggravio del passivo per effetto dell'escussione delle fidejussioni ma altresì con imprevedibili difficoltà, se non impossibilità, almeno nel breve termine, di recupero dei crediti ancora vantati da Aimeri verso dette stazioni appaltanti a fronte delle eccezioni di inadempimento dalle stesse proponibili.

Premesso quanto sopra il confronto, a parere dello scrivente, deve avvenire tra una ipotesi di liquidatoria fallimentare dove la soddisfazione dei creditori è calcolabile solo "per masse" pervenendo, come vedremo, ad una ipotetica percentuale di soddisfazione per tutti i chirografi), ed una ipotesi in continuità che prevede una soddisfazione, come detto, "per classi".

Si tratta quindi di capire come all'interno della procedura in continuità sono soddisfatti i creditori (per classi) e come lo sarebbero in caso di liquidazione fallimentare (per masse di privilegi e di chirografi).

Partendo, dunque, dalla situazione patrimoniale al 4.08.2016 lo scrivente ritiene di ipotizzare quale potrebbe essere il valore dell'attivo realizzabile in caso di fallimento.

La situazione patrimoniale di riferimento al 4.08.2016 è la seguente (nella colonna 2 sono indicati i valori contabili al 4.08.2016, mentre nella colonna 3 sono indicati i valori assunti per la predisposizione del piano concordatario già depurati delle appostazioni da considerarsi non realizzabili):

STATO PATRIMONIALE	Attività contabili 04.08.2016	Situazione al 4.08.2016 per concordato
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali	€ 6.308.253,52	€ 1.360.500,00
Partecipazioni	€ 26.514,41	€ 10.946.945,83
Crediti azienda in affitto		€ 57.620.325,22
Titoli in portafoglio	€ 131.918,69	€ 131.918,69
Crediti commerciali	€ 94.881.687,70	€ 59.271.450,00
Crediti infragruppo		€ 1.838.516,76
Crediti concordato fiscale		€ 6.941.260,29
Crediti tributari	€ 9.663.321,67	€ 8.907.079,00
Crediti diversi	€ 137.336.561,19	€ 2.810.637,76
Disponibilità liquide	€ 500.483,47	€ 729.778,76
Ratei e risconti attivi	€ 198.737,56	
Totale attivo	€ 249.047.478,21	€ 150.558.412,31

Tribunale di Palermo

M

Partendo dai valori dell'attivo assunti per la predisposizione del piano concordatario lo scrivente esaminerà ora la possibilità di realizzo degli stessi in sede di liquidatoria fallimentare:

Partecipazioni

Sono costituite da:

- a) partecipazione BCC, per € 1.378,
- b) partecipazione Energeticambiente, per € 10.000,
- c) aumento capitale Energeticambiente € 10.935.567,63,

Le suddette partecipazioni sono state rettificate, in ottica concordataria, in ragione della persistenza delle stesse quali valori patrimoniali attivi nella continuità aziendale.

In sede di redazione del Piano si è poi incrementato il valore della partecipazione in Energeticambiente, in modo da rappresentare l'aumento di capitale che Aimeri opererà nella società controllata, in attuazione del Piano concordatario, mediante conversione dei crediti ceduti alla stessa.

Al riguardo va osservato che in ipotesi fallimentare il realizzo della partecipazione Energeticambiente appare del tutto improbabile, se non impossibile, in conseguenza del fatto che la stessa non potrà proseguire l'attività (come sopra riportato nell'eventualità di mancanza di accordo con le società di leasing). Appare altresì difficile, anzi pressoché impossibile, il recupero da parte di Aimeri dei crediti che in data 23.06.2016, 07.07.2016 e 18.07.2016, la ricorrente ha ceduto, per complessivi € 10.435.567,63, alla società Energeticambiente, oltre ad avere effettuato un finanziamento soci di € 500.000,00, al fine di garantirle i mezzi necessari a sostenere la fase di *start-up*. Lo scenario di un fallimento di Aimeri, con conseguente sospensione dell'attività di Energeticambiente comporterebbe l'applicazione a carico di quest'ultima di ingenti penali applicate dalle Stazioni appaltanti per l'interruzione del servizio pubblico, penali tali da azzerare completamente i crediti vantati da Energeticambiente con conseguente situazione di default in capo alla stessa.


Conseguentemente verrebbe meno anche l'incasso da parte di Aimeri dei canoni di affitto previsti fino 2021, nonché la possibilità di alienazione della partecipazione in oggetto.

Crediti per azienda concessa in affitto


Tale voce che ammonta a complessivi € 111.759.151,22 rappresenta il saldo delle partite contabili trasferite ad Energeticambiente per effetto del contratto di affitto.

L'importo complessivamente indicato è costituito da:

- a) beni materiali (principalmente automezzi di proprietà e in leasing, per effetto dell'applicazione del principio contabile IAS 17, funzionali all'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani) per € 100.717.135,22;
- b) beni immateriali di proprietà (in misura prevalente software informatici) per € 944.442;
- c) avviamento, connesso all'acquisizione nel 2010 di un ramo di azienda da Manutencoop Servizi Ambientali, per € 9.674.954;
- d) giacenze di materiali in magazzino per € 422.620.



Handwritten signature: *Luca...*
Circular stamp: TRIBUNALE DI...
Text: UFFICIO DEL CLERICO



Handwritten signature: *M*

Il suddetto credito è rettificato nella situazione pro-forma in € 57.620.325,22 e rappresenta il valore netto dei beni di proprietà concessi in affitto al netto del valore contabile, determinato in applicazione del principio IAS 17, per gli automezzi detenuti mediante contratto di leasing. Come si dirà meglio nella descrizione del passivo e del Piano, in attuazione dell'accordo para-concordatario previsto i contratti relativi ai suddetti beni saranno risolti e contestualmente stipulati nuovamente in capo ad Energeticambiente.

In caso di retrocessione dell'azienda in capo ad Aimeri (a seguito dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività da parte dell'affittuaria), le possibilità di realizzo della stessa sarebbero legate esclusivamente a procedure di vendita atomistica dei beni di proprietà costituenti la stessa azienda, per cui:

- il realizzo dei beni materiali (automezzi) è stato valutato con perizia redatta ed asseverata, dall'Ing. Massimo Carli di Imperia (iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Imperia) in un valore complessivo di circa € 5.662.350,00, con possibilità di realizzo dell'intero parco automezzi in due anni a partire dal 2017.
- i beni immateriali e l'avviamento sarebbero del tutto irrealizzabili;
- le giacenze di magazzino rappresentano un valore piuttosto insignificante rispetto agli altri beni costituenti l'azienda, comunque le rimanenze che dovessero tornare in capo ad Aimeri dovrebbero essere realizzate a prezzi fallimentari con un realizzo complessivo del tutto insignificante ai presenti fini.


Altre Immobilizzazioni materiali

Ammontano a complessivi € 6.308.253,52 e sono costituite da:

- (i) l'impianto di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) sito in Mondovì, il cui valore netto contabile alla data di riferimento è pari ad € 3.396.501,31; l'impianto in questione è stato acquisito attraverso un finanziamento ipotecario (ipoteca di I grado) concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. il cui debito residuo in linea capitale, alla data di riferimento ammonta ad € 2.972.437. Sullo stesso impianto grava poi un'ipoteca di II grado iscritta da Banca IFIS S.p.a.;
- (ii) un immobile industriale sito in Vinovo, detenuto per mezzo del contratto di leasing n. 1504889/001 stipulato con Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. il cui valore contabile, in attuazione del principio contabile IAS 17 è pari ad € 2.911.752,21.

In relazione al punto *sub (i)* nel piano è prevista la cessione a terzi dell'immobile e dell'impianto RAEE per un valore di € 1.360.500 (come da perizia estimativa del valore corrente del bene redatta dall'arch. Antonino Iaria, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino, in data 14.11.2016) che sarà destinato a soddisfare i creditori assistiti da ipoteca in ragione della capienza del bene e del grado di privilegio ai sensi dell'art. 160, 2° comma, l.fall..

In merito al punto *sub (ii)* nel Piano è prevista la risoluzione del contratto in ragione dell'accordo paraconcordatario in via di negoziazione con le società di leasing ex art. 169 bis l.fall., la restituzione del bene alla società di leasing e il pagamento del debito residuo nell'ambito della proposta concordataria al netto del valore di perizia del bene, determinato in € 1.300.000 dall'architetto Antonino Iaria iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n. 7357, con studio in via Gulli n. 40 Torino (TO), in data 16.11.2016.



Stampa circolare: PROV. IMPERIA ALBO INGEGNERI
Firma manoscritta: Massimo Carli



Rispetto alle previsioni sopra riportate lo scenario in caso di fallimento non muterebbe per cui il realizzo dell'Immobile e impianto di Mondovì andrebbe a soddisfare solamente in parte il debito ipotecario di 1° grado; resterebbe insoddisfatto l'altro creditore ipotecario.

Analogamente la risoluzione del contratto di leasing intrattenuto con Credit Agricole comporterebbe la richiesta del creditore per tutti i canoni scaduti e da scadere con detrazione dal predetto passivo del valore attribuibile all'immobile restituito, e senza possibilità di realizzo alcuno a favore della conduttrice.

Titoli in portafoglio

Il realizzo della partecipazione detenuta in Biancamano spa si ritiene non possibile in ipotesi di fallimento.

Crediti diversi

Sono considerati nel piano concordatario in € 2.810.637,76, e sono costituiti da:

Cauzioni attive	€	60.760,83
Inail c/anticipi dipendenti	€	111.004,10
Crediti Ifitalia pro solvendo	€	1.345.275,12
Crediti Ifitalia pro soluto	€	1.163.556,75
Delegazioni di pagamento	€	126.331,15
C/ Todisco	€	3.709,79

I crediti verso Ifitalia per € 1.345.275,12 rappresentano quanto già incassato da Ifitalia al 4.08.2016 relativamente a crediti verso P.A., certificati o riconosciuti dalle stesse, che sono stati ceduti pro-solvendo a Ifitalia quale istituto delegato per l'incasso degli stessi e la ripartizione a favore degli istituti di credito deleganti aderenti all'accordo di ristrutturazione ex art. 67 l.f. stipulato il 20 gennaio 2014, per cui l'importo in questione sarà devoluto direttamente alle banche da parte di Ifitalia e non deve, pertanto, essere considerato quale attivo fallimentare.

I crediti verso Ifitalia per € 1.163.557 rappresentano liquidità che dovrà essere restituita a vantaggio della procedura.

Le altre poste attive si ritengono comunque realizzabili anche in ottica fallimentare.

Crediti commerciali

In sede concordataria i crediti commerciali sono stati valutati in complessivi € 59.271.450 e sono costituiti da (i) crediti verso clienti, per € 57.250.738, e (ii) crediti verso clienti per



A handwritten signature consisting of a few stylized strokes.

fatture da emettere, per € 5.550.887, al netto di fondi svalutazione, note di credito da emettere e anticipi da clienti per complessivi € (3.530.175).

Ai fini della proposta concordataria i crediti commerciali sono stati rettificati in ragione della compensazione ex lege prevista dall'art. 56 l.fall., richiamato dall'art.169 l.fall., in forza del quale il creditore che vanta debiti e crediti verso l'impresa in concordato ha diritto di compensare le suddette poste se sorte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato se e in quanto certe, liquidi ed esigibili alla stessa data. Le poste oggetto di compensazione ammontano a complessivi € 3.770.549.

In ottica fallimentare i crediti commerciali sopra riportati parrebbero essere interamente realizzabili (al di fuori di possibili penali che potrebbero essere applicate dalle Stazioni appaltanti e seguito dell'interruzione dell'attività da parte di Energeticambiente, in particolare per i contratti che sono stati ceduti da Aimeri a favore della stessa Energeticambiente: allo stato comunque l'ipotesi di irrogazione di penali a carico di Aimeri non è di semplice quantificazione per cui lo scrivente ritiene di ipotizzare l'intero realizzo dei crediti, con tempistiche peraltro più lunghe di quelle già esposte nel piano concordatario.


I crediti in questione sono rappresentati da:

- Crediti v/clienti ceduti pro solvendo a Ifitalia (residui crediti non incassati al 4.08.2016)	€	18.402.612,80
- Crediti v/ex ATO della Regione Sicilia	€	16.423.956,78
- Crediti verso Comuni ed Enti pubblici	€	22.085.744,65
- Crediti verso privati	€	1.239.124,97
- Crediti per fatture da emettere v/Provincia Imperia	€	4.065.979,90
- Dedotti fondo svalutazione stanziato nel concordato	€ -	3.500.000,00

Il credito per fatture da emettere nei confronti della Provincia di Imperia non viene considerato tra i possibili realizzati nel piano concordatario stante l'alta aleatorietà della causa in corso ed i tempi necessariamente lunghi della stessa. Tuttavia in ipotesi di fallimento il credito in questione viene considerato realizzabile.

In ipotesi fallimentare verrà considerato il realizzo complessivo di crediti per € 59.271.450 diminuito di € 18.402.612,80 da corrispondersi a favore delle banche creditrici di Aimeri già aderenti all'accordo di ristrutturazione ex art. 67 l.f stipulato il 20 gennaio 2014. Trattasi di crediti verso P.A. certificati o riconosciuti dalle stesse che sono stati ceduti pro-solvendo a Ifitalia quale istituto delegato per l'incasso degli stessi e la ripartizione a favore degli istituti di credito deleganti, per cui l'incasso degli stessi avverrà direttamente da parte di Ifitalia e successivamente girato alle banche deleganti e non deve, pertanto, essere considerato quale attivo fallimentare.

In ultimo lo scrivente riferisce che i crediti commerciali al 4.08.2016 ritenuti esigibili sia nel piano concordatario, sia nell'ipotesi di fallimento, sono comunque comprensivi di Iva per € 3.740.578,03 che la società non ha versato trattandosi di fatture emesse nei confronti di Enti pubblici per cui il momento impositivo per il versamento dell'Iva si avrà solamente con l'incasso del credito: anche in caso di fallimento il debito per Iva che sorgerà al momento dell'incasso del credito dovrà essere versato all'Erario per cui lo scrivente deve tenere in considerazione il debito, in prededuzione, che sorgerà a seguito degli incassi.



police
Spadolini

[Signature]

Premesso quanto sopra si ritiene di considerare il valore netto dei crediti commerciali determinato come segue:

crediti commerciali rettificati per concordato	€ 59.271.450,00
dedotti:	
crediti ceduti pro solvendo a Ifitalia	€ - 18.402.612,00
Iva in sospensione	€ - 3.740.578,00

Crediti commerciali da considerare in ipotesi di fallimento	€ 37.128.260,00



Relativamente alle tempistiche di incasso in caso di fallimento dei crediti netti di cui sopra, pari ad € 37.128.260, occorre considerare che parecchi dei crediti in questione sono vantati nei confronti di Stazioni appaltanti (Comuni e Enti pubblici) per i quali a seguito del contratto di affitto di azienda stipulato tra Aimeri ed Energeticambiente è stata prevista la cessione del contratto di appalto a favore di Energeticambiente srl e ciò per assicurare comunque la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti. E' ovvio che l'eventuale interruzione del servizio conseguente all'ipotesi di fallimento di Aimeri comporterebbe l'interruzione dell'attività anche per Energeticambiente con conseguente interruzione dei servizi resi da quest'ultima. La circostanza provocherebbe contestuali irrogazioni di penalità e sanzioni in capo Energeticambiente che rischierebbe di perdere l'incasso dei crediti vantati verso le Stazioni appaltanti interessate, ma poiché queste ultime riterrebbero in prima istanza di potersi rivalere anche sui crediti maturati da Aimeri per l'attività prestata fino al 21.06.2016, l'incasso dei crediti in questione, vantati da Aimeri, subirebbe certamente un rallentamento (se non addirittura con forti perdite) rispetto alla prospettazione che viene ipotizzata nel piano concordatario e nella liquidatoria fallimentare.

Quindi, pur ritenendo i detti crediti esigibili, lo scrivente ritiene di dover ipotizzare un incasso nel caso di fallimento in termini dilazionati rispetto al concordato.

I crediti in questione (verso stazioni appaltanti il cui contratto di appalto è stato ceduto da Aimeri a favore di Energeticambiente) sono quantificati complessivamente in € 12.220.215,85 e nel piano concordatario l'incasso degli stessi viene previsto in misura integrale in parte nel 2017 e in parte nel 2018.

Quanto sopra riferito porta, tuttavia, a dover riflettere sui tempi di incasso dei crediti in questione, almeno per la tempistica di realizzo che, in via del tutto prudenziale, lo scrivente ritiene di far slittare di almeno quattro anni (e ciò a seguito delle azioni di recupero coattivo che dovrebbero essere promosse dalla procedura fallimentare per ovviare alle problematiche sopra riferite).

In ipotesi di fallimento, dunque, lo scrivente ritiene di considerare l'incasso dei crediti vantato verso stazioni appaltanti, nei confronti delle quali il contratto di appalto è stato

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

ceduto da Aimeri a favore di Energeticambiente, in misura del 10% nel 2018, in misura del 15% nel 2019, in misura del 25% nel 2020 e per il residuo 50% nel 2021.

Crediti infragruppo

Il credito è nei confronti di Immobiliare Riviera per € 1.8383.517 ed è relativo a caparra versata dalla ricorrente per l'acquisto di un immobile in Milano, credito che ovviamente deve considerarsi irrecuperabile in sede fallimentare a seguito dell'impossibilità della ricorrente di adempiere alla promessa di acquisto.



Crediti per consolidato fiscale

Aimeri Ambiente partecipa al consolidato fiscale nazionale con la società controllante Biancamano S.p.a..

In forza del consolidato fiscale, Aimeri ha trasferito nel corso degli anni le proprie perdite alla società controllante generando un corrispondente credito, che nella situazione di riferimento ammonta ad € 6.941.260. Tale credito, in base agli accordi di consolidamento fiscale in essere tra società controllante e controllata (rispettivamente consolidante e consolidata), potrà essere utilizzato in compensazione con il debito che Aimeri Ambiente genererà nell'arco di Piano in forza degli utili previsti.

Il credito in esame potrà essere riconosciuto ad Aimeri nel momento in cui Biancamano beneficerà delle perdite ad essa trasferite, beneficio la cui misura sarà pari all'aliquota fiscale in vigore al momento dell'utilizzo. Per tale ragione il credito iscritto in contabilità è stato rettificato per riflettere la diminuzione dell'aliquota IRES che sarà in vigore dal 01.01.2017 (il 24% anziché il 27,5%) con conseguente minore beneficio per Biancamano e minore credito per Aimeri. Nel Piano si prevede che il credito così rideterminato, pari ad € 6.941.260, sia utilizzato in compensazione a fronte del debito che emergerà nell'arco di Piano in ragione degli utili previsti generati da Aimeri.

In ipotesi di fallimento verrebbe meno la possibilità di continuare il contratto di consolidato fiscale con la controllante Biancamano spa, per cui il credito in questione non troverebbe possibilità di realizzo.

Crediti tributari

Trattasi di crediti tributari per complessivi € 8.907.079, relativi a

A handwritten signature, possibly "M", located at the bottom right of the page.

- crediti IVA richiesti a rimborso, per complessivi € 5.610.222,00
- credito IVA corrente, per complessivi € 1.984.941,00
- credito verso l'erario per Carbon Tax, per complessivi € 91.734,00
- crediti per Cartelle Esattoriali sospese, per complessivi € 675.325,00
- crediti per ritenute fiscali e crediti per ritenute IRPEF, per € 544.857,00

In ipotesi di fallimento i crediti in questione vengono considerati realizzabili, tuttavia lo scrivente ritiene di considerare che per gli stessi, in sede di liquidatoria fallimentare, potrà essere eccitata la compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F. L'ammontare dei debiti verso l'Erario è pertanto ridotto dell'importo di euro 8.907.079, corrispondente a quello dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell'erario stesso, poiché in caso di fallimento tali crediti sarebbero oggetto di compensazione con i debiti della medesima natura, ai sensi dell'art. 56 L.F..

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI VIGEVANO' and 'LIQUIDATORE'.

Disponibilità liquide: trattasi di depositi bancari e postali e disponibilità di cassa per € 729.778,76 che anche in ottica fallimentare sono da considerarsi realizzabili.

Altri recuperi

AZIONI REVOCATORIE

Da gennaio 2016 a luglio 2016 la società ha disposto i seguenti pagamenti:

- Pagamenti per personale e contributi	€ 18.251.151
- Pagamento tributi (rateizzazioni)	€ 4.342.014
- Spese gestione mezzi:	€ 5.457.448
• Assicurazioni	€ 1.980.341
• Carburanti	€ 3.477.107
- Affitti, utenze e altre spese	€ 2.840.845
• Professionisti e spese legali	€ 1.327.339
• Telepass	€ 152.073
• Telecom	€ 265.127
• Enel	€ 201.074
• Utenze varie	€ 45.370
• Affitti	€ 633.125
• Viaggi	€ 189.718
• Spese contratti e polizze fid.	€ 25.415
- Spese bancarie e rientri	€ 1.209.836
• Commisisoni bancarie, interessi	
Spese prodotti derivati	€ 521.085

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

• Rientro cari spezia e Carisa	€	36.572	
• Liquidità svincolata/vincolata	€	51.933	
• Aperture credito a Ambiente 2.0 Biancamano, Biancamano Utilities Energeticambiente Immobiliare riviera	€	590.247	
• Acquisto quote ex Sirent da Biancamano	€	10.000	
- Finanziamento socio a Energeticambiente	€	472.000	
- Pagamenti ft. Cedute a Energeticambiente	€	570.218	

Pagamenti effettuati		€ 45.050.519,48	



- Ai fini di effettuare un ragionamento circa le possibili revocatorie che potrebbero essere attivate dal curatore in caso di fallimento di Aimeri, si ritiene di considerare solamente i pagamenti di debiti aventi natura di debiti chirografari, con le seguenti precisazioni:
- La revocatoria di pagamenti di debiti privilegiati, ancorché possibile, comporterebbe comunque un incremento paritetico del passivo privilegiato e non condurrebbe pertanto ad una maggiore disponibilità di risorse a favore della procedura fallimentare;
 - Il pagamento di assicurazioni per i mezzi e di polizze fideiussorie, appare di difficile revoca poiché il pagamento anticipato è condizione per il rilascio della garanzia assicurativa, e dunque non rappresenta un mezzo di pagamento anormale;
 - Il pagamento dei carburanti al momento dell'acquisto potrebbe costituire, invece, un pagamento revocabile;
 - Il pagamento del servizio telepass appare revocabile, come altresì i pagamenti disposti a favore di Telecom, Enel, altre utenze;
 - Per i pagamenti a favore di professionisti e di locatori, essendo gli stessi da considerare debiti assistiti da privilegio, valgono le considerazioni sopra riportate per i debiti privilegiati in generale;
 - Tutti gli altri pagamenti sopra riportati disposti a favore di Biancamano, Ambiente 2.0, Immobiliare Riviera appaiono revocabili (ad eccezione del pagamento del finanziamento socio a favore di Energeticambiente per il quale valgono le considerazioni sopra riportate relativamente alla possibilità di mantenere funzionante la società che ha affittato il ramo di azienda).

Premesso quanto sopra si ritiene che i pagamenti revocabili disposti dalla ricorrente nell'arco degli ultimi 6 mesi prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l.f., possano esse quantificati in almeno € 7.502.000,00.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra è pertanto possibile accertare l'attivo fallimentare come segue:

Attivo in ipotesi fallimentare

Valore di liquidazione dei beni di proprietà	5.662.350
Partecipazioni BCC	1.378
Immobile Mondovì	1.360.500
Crediti diversi	1.465.363
Crediti commerciali	37.128.260
Crediti tributari	-
Disponibilità liquide	729.779
Azioni revocatorie	7.502.000
Totale attivo	53.849.630



Supplicato Polacco

Considerazioni sul passivo in caso di fallimento

In ipotesi di un eventuale fallimento i debiti sono quantificabili come segue:

Fondi oneri

Sono accantonati in tale voce la stima degli oneri connessi alla procedura concordataria, comprendenti:

- (i) le spese di giustizia,
- (ii) il compenso degli *advisor* legali, finanziari e industriali che hanno partecipato alla redazione del ricorso, del Piano e degli accordi ad esso connessi,
- (iii) il professionista attestatore,
- (iv) i professionisti che hanno redatto perizie funzionali alla procedura.

I debiti verso i professionisti (al netto dei success-fee) che hanno assistito la società per la presentazione della domanda di concordato preventivo sono, in ipotesi di fallimento, da considerarsi in prededuzione per € 1.439.040,00.

DA

Per quanto riguarda le spese di giustizia (curatore, periti, ecc.) lo scrivente reputa di mantenere, anche in ipotesi di fallimento, l'accantonamento appostato per il concordato preventivo per il compenso al curatore.

Devono peraltro essere considerati costi di gestione della procedura (affitti per i siti ove sono dislocati i mezzi la cui previsione di vendita viene ipotizzata in parte nel 2017 e per il residuo nel 2018) che si quantificano in almeno € 1.000.000 oltre ad altri costi di procedura (spese legali per le cause da promuovere nei confronti dei Comuni per i recuperi dei crediti come sopra riferito) che lo scrivente ipotizza in € 300.000 annui a partire dal 2018 e fino al 2021.

Fondo T.F.R.

Rappresenta il debito, pari ad € 1.939.555, nei confronti dei dipendenti a fronte degli accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto effettuati nel corso degli anni e non versato a Fondi di previdenza alternativi.

Oltre a quanto sopra deve essere considerato il debito per TFR (pari ad € 8.385.641) maturato dai dipendenti a partire dal 2007, che avrebbe dovuto essere versato dalla società al Fondo Tesoreria dell'INPS secondo la vigente normativa. Le somme in questione non sono state versate dalla società al Fondo Tesoreria INPS e sono incluse nel maggior debito che la società ha maturato nei confronti dell'Istituto. In caso di fallimento il debito per TFR in questione dovrà essere pagato dalla società (salvo intervento del Fondo Garanzia dell'INPS) con conseguente riduzione del maggior debito nei confronti dell'INPS per le somme dovute all'Inps (Fondo Tesoreria) non versate.


In ipotesi fallimentare, conseguentemente all'interruzione dell'attività da parte di Energeticambiente e alla conseguente retrocessione dell'azienda in capo ad Aimeri con contestuale licenziamento di tutti i dipendenti, il debito in questione dovrà essere corrisposto direttamente dalla società.

Debiti finanziari

Pari a complessivi € 110.403.955,00 ricomprendono tutti i debiti di natura finanziaria, al netto di possibili compensazioni, intercorrenti con il sistema creditizio. Trattasi in particolare di debiti verso banche, per € 73.585.536,00, a fronte di conti correnti passivi, conti anticipi o *factoring*, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari e strumenti derivati, e debiti verso società di leasing per € 36.818.419 (per debiti scaduti e a scadere). In fase di predisposizione del Piano i suddetti debiti sono stati rettificati in ragione di:

- (i) accantonamento degli interessi maturati sino alla data di deposito del ricorso ex art 161, 6° comma, l.fall.;
- (ii) riduzione del debito verso Credit Agricole Leasing in ragione del valore di perizia dell'immobile di Vinovo, in relazione al contratto di leasing connesso all'immobile stesso, in aderenza a quanto previsto nell'accordo leasing.

In ipotesi fallimentare i debiti in questione saranno da considerare integralmente poiché gli accordi paraconcordatari che sono parte integrante della proposta concordataria non saranno conclusi.



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the text of the document.

I debiti verso banche includono il mutuo ipotecario sull'immobile RAEE (concesso da MPS Capital Service); detto debito ipotecario sarà soddisfatto solamente fino a concorrenza del valore di mercato del bene (stimato in € 1.360.500) mentre il residuo sarà da considerare degradato al chirografo.

Il debito verso banche deve ancora essere suddiviso in:

debito residuo da accordo di ristrutturazione ex art. 67 l.f.	€ 19.747.887
debito residuo da considerare al chirografo	€ 53.659.673
debito da considerare in privilegio	€ 1.360.500

Debiti commerciali

Trattasi del debito nei confronti dei fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere, per complessivi € 37.306.967,00.

La voce è stata rettificata durante la redazione del Piano per tenere conto di:

- (i) maggiori debiti a seguito di decreti ingiuntivi e pignoramenti ricevuti antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 161. 3° comma, l.fall.,
- (ii) maggiori debiti accertati a seguito delle verifiche del professionista attestatore,
- (iii) errori contabili,
- (iv) compensazioni ex art 56 l.fall.

Il saldo rettificato è pertanto pari ad € 37.306.967,00 e comprende debiti verso fornitori assistiti da prelazione (artigiani e cooperative di lavoro € 1.536.044,00, professionisti € 1.887.494,00, società agricole € 5.684,00, locatori € 1.586.004,00) per € 5.015.226,00 oltre a fornitori considerati strategici in prededuzione per € 2.045.882.

Debiti infragruppo

La voce comprende:

- (i) debiti verso Bancamano S.p.a. per € 1.000.000,
- (ii) debiti verso Biancamano Holding, per € 370.644,
- (iii) debiti verso Energeticambiente per € 353.533,

per totali € 1.724.177. I Suddetti crediti, per i quali viene prevista la rinuncia nell'ambito dell'instauranda procedura concordataria subordinatamente all'omologa del Piano da parte del Tribunale, sono considerati interamente in ipotesi di fallimento.

Debiti tributari

Trattasi del debito verso l'erario per IVA, ritenute IRPEF, IRAP, IMU, TASI e tributi minori, oltre a sanzioni e interessi calcolati sino alla data di presentazione della domanda di pre concordato, per



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located at the bottom right of the page.

complessivi € 108.980.894 (la voce in questione costituisce il debito ai fini della predisposizione della proposta di transazione fiscale ex art 182 ter che la società intende presentare, costituendo parte integrante del presente Piano), di cui € 5.182.000,89 per diritti di riscossione che in ipotesi fallimentare vengono considerati al chirografo.

Il debito risultante netto per tributi, sanzioni e interessi, per € 103.798.892,82 viene ulteriormente diminuito, in ipotesi fallimentare, del credito che la società vanta nei confronti dell'Erario per € 8.709.079,00 (credito per il quale lo scrivente ritiene verrà accettata la compensazione ex art. 56 L.F. come riferito in precedenza).

Non si ritiene di considerare il debito debiti per Iva differita per € 3.740.578,00 poiché lo stesso è considerato in diminuzione diretta dei crediti commerciali.

Gli altri debiti per tributi locali e assimilati, per complessivi € 669.127,08 sono rappresentati da

TOSAP	109.849,80
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	516,46
TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI	411.536,67
IMU - TASI	74.931,38
DIRITTI CAMERALI	5.602,14
CONTRAVVENZIONI STRADALI	66.690,63

Per i suddetti debiti per tributi locali e assimilati è previsto l'eventuale soddisfacimento dopo i crediti erariali per imposte sui redditi e iva, essendo essi (i tributi locali) assistiti da un grado di prelazione inferiore a quello relativo ai crediti erariali.


Debiti previdenziali

Pari a complessivi € 28.675.201, sono costituiti dal debito verso INPS e INAIL a fronte dei contributi previdenziali e assistenziali connessi al personale dipendente. Gli stessi sono stati considerati in ragione della proposta di transazione previdenziale ex art. 182 ter l.fall. che la Società intende presentare in quanto parte integrante e sostanziale del Piano concordatario). Inoltre devono essere considerati altri debiti verso altri istituti previdenziali per € 148.496,28 (F.A.S.I. e Previdai).

Il debito verso Enti Previdenziali (per la quota privilegiata) di € 27.177.147,78 viene ridotto per la quota di debiti verso Fondo Tesoreria di € 8.385.641,11 già considerata nei debiti per TFR di cui riferito in precedenza.

Altri debiti

La posta in esame (per complessivi € 15.900.649,74) è costituita da debiti nei confronti dei dipendenti di diversa natura, così suddivisi:



polain
Andrejamento

M

- debiti verso dipendenti per retribuzioni da liquidare € 1.533.173,
- debiti per retribuzioni differite € 1.876.169,
- debiti v/fondi integrativi accantonamento TFR per € 8.198.932,28 (Previambiente 7.045.573,65 + F. Milano Ass. 156.178,48 + altri f.di Tfr 997.181,15)
- debiti verso società finanziarie per cessionarie del quinto € 2.456.980
- debiti per trattenute sindacali € 535.394,86

In aggiunta ai debiti sopra evidenziati, in caso di fallimento, tenendo in considerazione che l'azienda tornerà in capo alla ricorrente e che quest'ultima dovrà licenziare tutti i dipendenti, occorre prevedere anche lo stanziamento dell'indennità di preavviso che dovrà essere riconosciuta a favore dei dipendenti, onere che lo scrivente ipotizza in almeno € 1.300.000.

Premesso quanto sopra la possibilità di soddisfo del passivo in caso di fallimento si configura almeno come segue:

Ipotesi rimborso del passivo fallimentare		Importo debito	Importo soddisfatto	Attivo residuo	% soddisfatto
Attivo in ipotesi fallimentare				53.849.630	
Spese giustizia	111 L.F.	1.600.000	1.600.000	52.249.630	100%
Costi gestione procedura fallimentare	111 L.F.	2.200.000	2.200.000	50.049.630	100%
Spese professionali prededucibili (*)	111 L.F.	1.439.040	1.439.040	48.610.590	100%
Debiti ipotecari	2784 c.c.	1.360.500	1.360.500	47.250.090	100%
Fondo TFR c/o azienda	2751 bis n.1 c.c.	1.939.555	1.939.555	45.310.535	100%
Fondo TFR c/o tesoreria INPS	2751 bis n.1 c.c.	8.385.641	8.385.641	36.924.894	100%
Debiti verso dipendenti	2751 bis n.1 c.c.	15.900.650	15.900.650	21.024.244	100%
Debiti verso professionisti	2751 bis n.2 c.c.	1.887.494	1.887.494	19.136.751	100%
Debiti verso imprese agricole	2751 bis n.4 c.c.	5.684	5.684	19.131.066	100%
Debiti verso artigiani e cooperative	2751 bis n.5 c.c.	1.536.044	1.536.044	17.595.023	100%
Debiti verso locatori	2764 c.c.	1.586.004	1.586.004	16.009.019	100%
Debiti verso fornitori strategici	2751 bis n.5 c.c.	2.045.882	2.045.882	13.963.137	100%
Debiti verso Previandai e Fasi	2753 c.c.	148.496	148.496	13.814.641	100%
Debiti verso Inps (quota privilegiata) (**)	2753 c.c.	18.791.507	13.814.641	-	74%
Debiti verso erario (in transazione)	2752 c.c.	94.891.814	-	-	0%
Debiti per tributi locali	2752 c.c.	669.127	-	-	0%
Passivo in ipotesi fallimentare		154.387.436	53.849.630		

(*) Debito residuo al netto delle Success Fee

(**) Al netto del debito afferente al TFR c/o fondo Tesoreria INPS (€ 8.385.641) pagato direttamente ai dipendenti

Premesse le analisi di cui sopra è pertanto possibile concludere:

- sulla base delle ipotesi sopra descritte è possibile accertare l'attivo realizzabile in ipotesi di fallimento in complessivi € 53.849.630;
- in ipotesi di liquidazione fallimentare, quindi, tenuto conto del peso dei creditori privilegiati sul passivo (da soddisfare integralmente) non sarà possibile soddisfare integralmente il debito previdenziale (che resterà insoddisfatto per € 4.976.866) e resteranno del tutto insoddisfatti i debiti verso Erario in transazione e i debiti di natura tributaria verso Enti locali;
- ai creditori chirografari non potrà essere destinata alcuna somma.



A circular notary seal is visible on the right side of the page, partially overlapping the list. The seal contains the text 'NOTAIO' and 'ACQUA' and is surrounded by a decorative border. Overlaid on the seal is a handwritten signature in dark ink.

ATTESTAZIONE

Lo scrivente attestatore come sopra identificato,
visto

l'art. 160, comma 2, l.f., il quale recita: "la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, l.f. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione"

attesta

sulla base delle informazioni a disposizione e dei metodi di valutazione impiegati per la valutazione del patrimonio in ipotesi di liquidatoria fallimentare, che, alla data della presente Relazione, i creditori privilegiati di cui la proposta concordataria di Aimeri prevede la soddisfazione non integrale, **godono, nell'ipotesi concordataria, di una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni assistiti dalle rispettive cause di prelazione, conseguentemente all'incapienza del patrimonio realizzabile in ipotesi di liquidatoria fallimentare.**



A handwritten signature in dark ink is located at the bottom right of the page.

Con coscienza, il sottoscritto, reputa di avere esaurientemente adempiuto all'incarico affidatogli.

Milano, 14 aprile 2017

L'attestatore
(Dott. Sandro Accio)



Sandro Accio
ANGELA ACCIO
GIOVANNI V. LEONE